



Unione dei Comuni

“AREA INTERNA DI TROINA”

STATUTO

INDICE

Titolo I - Principi Fondamentali	pag. 3
Titolo II - Competenze	pag. 9
Titolo III - Organi di Governo	pag. 12
Titolo IV - Organizzazione Amministrativa e Organi di Gestione	pag. 19
Titolo V - Finanze e Contabilità	pag. 23
Titolo VI - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini	pag. 24
Titolo VII - Norme Transitorie e Finali	pag. 26
Allegato "A" Funzioni e Servizi conferiti	pag. 28

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura Giuridica dell’Unione

1. L’Area Interna di Troina, riconosciuta con Delibera CIPESS del 02.08.2022 tra le nuove aree interne della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI), assume la forma giuridica di Unione di comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000, così come recepita in Sicilia dall’art. 37, comma 2, della L.R.26 agosto 1992, n. 7 e la denominazione di “Unione dei Comuni "Area Interna di Troina”.
2. L’Unione è Ente Locale, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e della Regione Sicilia.
3. L’Unione è costituita prevalentemente da comuni montani ((Troina, Cerami, Nicosia, Sperlinga, Gagliano Castelferrato, Agira, Nissoria, Calascibetta - (cfr. Allegato "B" D.D.G. 123 del 27/02/2023 del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale)) e pertanto, ai sensi dell’articolo 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00, può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
4. I comuni aderenti non possono partecipare ad altre Unioni di Comuni, salvo diverse disposizioni di legge.
5. L’Unione di comuni può stipulare convenzioni con singoli comuni anche non appartenenti all’Unione o con altre Unioni di Comuni.

Art. 2 – Costituzione dell’Unione

1. L’Unione “Area Interna di Troina” si costituisce tra i Comuni di Agira, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa ed il suo territorio coincide con l’intero territorio degli stessi. Il Territorio dell’Area Interna (Unione) è suddiviso in quattro sub Aree: Area Nord (comprendente i Comuni di Troina, Cerami Nicosia, Sperlinga, Gagliano Castelferrato), Area Centro - Est (comprendente i Comuni di Catenanuova, Regalbuto, Agira), Area Centro - Ovest (comprendente i Comuni di Nissoria, Assoro, Leonforte) e l’Area Sud (comprendente i Comuni di Valguarnera Caropepe, Calascibetta, Villarosa).

Lo Statuto è improntato al rispetto dei principi contenuti nell'articolo 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48 dell'11 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 56 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, e nella L.R. 20 giugno 1997, n. 19 ai sensi dell'art. 9 della medesima.

2. La costituzione avviene mediante l'approvazione del presente Statuto da parte di ciascun Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza previste dal citato articolo 4 della Legge 142/1990 così come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1990 s.m.i. Le successive eventuali modifiche dello Statuto dell'Unione sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel quale sono stabilite la decorrenza e le condizioni organizzative e finanziarie per l'adesione.

Art. 3 – Finalità

1. L'Unione è costituita per la tutela del sistema socio economico territoriale attraverso la promozione e l'implementazione di politiche volte allo sviluppo socio economico sostenibile e solidale, alla preservazione della biodiversità ed integrità territoriale, lo svolgimento in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato.

2. Lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti all'Unione rappresenta uno strumento efficace ed efficiente di miglioramento e tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei cittadini che risiedono nel territorio dell'Unione.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. L'Unione è costituita, in particolare, per la definizione e l'attuazione della Strategia di sviluppo dell'Area sulla base del documento di Indirizzi per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul POR FESR 2021-2027 della Regione Siciliana.

5. La Strategia di sviluppo dell'area, orientata all'inversione o comunque al freno del declino demografico, si declina nelle seguenti aree di intervento:

- a) Sanità;
- b) Istruzione – Formazione - Ricerca;
- c) Strutture viarie e interconnessione;
- d) Reti digitali;
- e) Tutela del territorio, riconfigurazione dei corsi d'acqua e sicurezza dei luoghi;
- f) Sistemi di accoglienza e attrattività;
- g) Ambiente, valorizzazione risorse naturali, culturali, storiche e archeologiche;
- h) Sistemi agroalimentari e sviluppo locale;
- i) Saper fare e artigianato;
- j) Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile

6. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, è autorizzata ad assumere il ruolo di Organismo Intermedio. Detto organismo, designato secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'Autorità di Gestione del PR FESR Sicilia 2021 - 2027, può assumere, in particolare:

- a) la totalità delle funzioni delegate dall'AdG, del PR FESR Sicilia 21-27, sotto la responsabilità di detta Autorità;
- b) le mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. E' obiettivo programmatico dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.

2. In particolare, l'Unione provvede a:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
- b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
- d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- g) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 5 Accordo di Programma

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina" può promuovere, ai sensi dell'articolo 34 del D Lgs. 267/2000 s.m.i., così come recepito in Sicilia dall'articolo 37 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, Accordi di Programma e più in generale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia dalla L.R. 21 maggio 2019 n. 7.

Art. 6 - Sede, Stemma e Gonfalone

1. L'Unione ha sede provvisoriamente presso il Comune di Troina. Il Consiglio dell'Unione decide la sede definitiva dell'Unione.
2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 – Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si costituisce a tempo indeterminato.
2. L'eventuale scioglimento è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - b) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione;
 - c) la nomina del Commissario liquidatore e le modalità di ripartizione della relativa spesa.
 - d) la decorrenza dello scioglimento coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, subentrano all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.
4. Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato prima del 01/01/2034 e decorre in ogni caso dal 01/01/2035, tenuto conto della durata della Strategia dell'Area Interna in relazione alla programmazione regionale FESR 2021- 2027, salvo ragioni, legate alla rendicontazioni dei finanziamenti europei che impongono, per evitare danni certi e gravi, lo spostamento in anni successivi a quelli indicati dello scioglimento.

Art. 8 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente a decorrere dal 01/01/2035, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il 01/01/2034 ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.
2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.
3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.
4. In caso di controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo, una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e dal Segretario dell'Unione effettua un tentativo di conciliazione.

Art. 9 – Risorse Finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi promossi e/o gestiti dall'Unione medesima.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltre che nell'ambito dei proventi propri di cui ai commi precedenti, attraverso le contribuzioni e/o finanziamenti di Regione, Liberi Consorzi di Comuni, Stato, Unione Europea ed altri enti pubblici e soggetti privati singoli o associati, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano la dotazione finanziaria dell'Ente attraverso

trasferimenti effettuati in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento stabilite annualmente nell'ambito del bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Unione.

5. I Comuni aderenti devono, se necessario, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione ai trasferimenti di cui al comma 4.

Art. 10 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili eventualmente trasferiti dai Comuni aderenti;
- da donazioni o trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo da soggetti singoli o associati, pubblici o privati.
- dai beni mobili ed immobili acquisiti direttamente dall'Unione con risorse proprie.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 11 – Oggetto

Rinunciando all'esercizio esclusivo delle funzioni in capo ai singoli Comuni, questi possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dall'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n 135 s.m.i., e di seguito elencate:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione delle risorse umane, gestione finanziaria contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- il supporto tecnico - amministrativo, compresa la progettazione, per la partecipazione a

Bandi di interesse dei Comuni soci, a valere su programmi Comunitari, Nazionali e Regionali;

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- sportello unico delle attività produttive;
- centrale unica di committenza
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

2. I Comuni possono inoltre conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo proprio o ad essi delegato.

3. Le funzioni e i servizi a valenza strategica sovracomunale conferiti all'Unione al momento dell'approvazione del presente statuto sono elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale dello statuto. Nell'allegato A sono individuati separatamente:

- a) le funzioni ed i servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione;
- b) le funzioni ed i servizi ad adesione facoltativa.

Sono attivati dall'Unione tutti i processi di supporto a quelli trasferiti, dai singoli Comuni costituenti, che di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano:

- i processi di gestione delle risorse economiche; i processi di gestione delle risorse umane; i processi di gestione delle risorse tecnologiche; i processi di approvvigionamento; i processi relativi ai servizi ausiliari; i processi di supporto alla governance.

Restano di competenza dei comuni i servizi non ricompresi nell'allegato A.

4. Le modalità di esercizio delle funzioni e di gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione.

Art. 12 - Funzioni proprie dell'Unione di Comuni "Area Interna di Troina"

Le funzioni esercitate dall'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina", nella qualità di Organismo Intermedio, sono quelle che l'Autorità di Gestione del PR FESR Sicilia 2021 - 2027 delegherà con apposita convenzione, in particolare

1. Attività di Attuazione, Monitoraggio e controllo delle operazioni selezionate;
2. Monitoraggio strategico della Strategia Territoriale;

Inoltre l'Unione dei comuni esercita le attività di Programmazione della Strategia Territoriale e selezione delle operazioni ai sensi dell'articolo 29 del regolamento comunitario n. 1060/2021 oltre che le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna, attribuite in attuazione dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione, da leggi in favore dei territori montani.

Art. 13 – Procedura di conferimento delle competenze

1. I conferimenti di competenze dai Comuni all'Unione sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai singoli Comuni con decorrenza dall'anno finanziario successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione, nella quale, anche con il rinvio alle soluzioni individuate, anche in via transitoria, dai singoli Comuni, sono definite condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi conferiti.

2. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'allegato A, lett. a) decorre dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione. Entro 30 giorni dalla stessa i Comuni, su proposta della Giunta dell'Unione, individuano, con deliberazioni conformi, le risorse umane, finanziarie e strumentali da conferire all'Unione per il loro svolgimento, che dovranno essere recepite dal Consiglio dell'Unione.

3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni circa l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi oggetto di conferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 14 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e da parte di Unioni

L'Unione può stipulare con Comuni non aderenti e altre Unioni di Comuni apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Le convenzioni devono, in ogni caso, prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito; b) criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane e strumentali; e) la durata, le modalità del recesso ed i relativi effetti.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 14 – Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi dell'Unione, consiglio, presidente e giunta, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali e nazionali applicabili per i Comuni di fascia demografica pari a quella complessiva dell'Unione.

Art. 15 – Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da consiglieri in carica eletti da ciascun dei 14 consigli comunali, nel suo proprio seno, in numero di 3, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza, garantendo, altresì, la rappresentanza di genere.
2. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza entro 45 giorni dall'insediamento o dalla cessazione della carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione. Decorso il predetto termine, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva elezione

entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i primi due Consiglieri comunali di maggioranza e il Consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato cessano dalla carica e sono sostituiti dal Commissario fino alla nuova nomina.

4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Presidenza del Consiglio dell'Unione

1. Nella prima adunanza il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in prima votazione.

Nel caso in cui in prima votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti si passa alla seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze nella seconda votazione. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

2. Il Consiglio elegge con le stesse modalità un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente più anziano di età.

3. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal presidente uscente o, qualora questo non provveda, dal consigliere presente più anziano di età, al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del presidente.

4. Il Presidente svolge i compiti ed ha le competenze riconosciute dalla legge al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 17 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Spettano al Consiglio dell'Unione le competenze previste dall'articolo 32 della legge 142/1990 così come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 s.m.i.;
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 18 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 19 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte, immediatamente, al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 15, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

5. Al fine di assicurare il rispetto dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, il componente che, nel corso del proprio mandato confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in un'area politica diversa da quella originaria, può essere revocato dal proprio Consiglio comunale al fine di assicurare il rispetto dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio dell'Unione.

Art. 20 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
2. Il Presidente dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile una sola volta.
3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 21 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. Spetta al Presidente dell'Unione il ruolo di rappresentanza dei comuni dell'area nelle decisioni attinenti all'attuazione della strategia di sviluppo della stessa, nel rispetto delle competenze degli organi dell'Unione.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Giunta e può delegare specifiche attribuzioni ai singoli componenti della stessa.
3. Il Presidente garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle deleghe ricevute.
4. Spetta, inoltre, al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.

5. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

7. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario e il Direttore Generale, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

8. In ogni caso spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, e salvo diversa previsione di legge, le funzioni attribuite al Sindaco ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 7/1992 s.m.i..

Art. 22 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e contiene la proposta del nuovo Presidente. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima di 12 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi novanta giorni del mandato medesimo.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano efficaci trascorsi 20 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'ente.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 23 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da n. 5. componenti, tra cui il Presidente dell'Unione, scelti dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni aderenti, in modo da garantire la rappresentanza di ognuna delle 4 aree geografiche, e di genere ove possibile, sulle quali si estende l'Unione. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile
2. I componenti della Giunta durano in carica 30 mesi.
3. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci membri della Giunta possono delegare componenti delle rispettive Giunte alla partecipazione alle sedute dell'organo.
4. Il Presidente nomina tra i componenti della Giunta un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.

Art. 24 - Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 della legge 142/1990 così come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 s.m.i. e dall'articolo 13, comma 3, della L.R. 7/1992. In particolare:
 - a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario, del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi;
 - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari;
 - d) collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - e) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività;

f) propone ai Comuni, costituenti l'Unione, il conferimento all'Unione, di risorse umane finanziarie e strumentali, a seguito di acquisizione del parere della Conferenza programmatica permanente.

Art. 25 - Dimissioni e revoca della carica di Componente della Giunta

1. Le dimissioni dalla carica di Componente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Unione. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione del Componente della Giunta dimissionario o cessato dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, nel rispetto della rappresentanza delle aree territoriali, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26 – Organi Consultivi - Conferenza Programmatica Permanente

1. Al fine di garantire la massima partecipazione dei comuni aderenti e convenzionati al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'Unione è istituita la Conferenza programmatica permanente, quale organismo avente funzioni propositive e consultive. Uno specifico regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Unione ne disciplina il funzionamento.
2. La Conferenza programmatica permanente è composta dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, nonché dai Sindaci dei Comuni associati all'Unione in convenzione e dai Presidenti delle Unioni convenzionate.
3. La Conferenza programmatica permanente può formulare proposte per l'attuazione delle strategie di sviluppo, degli indirizzi programmatici da perseguire da parte dell'Unione e per il tramite delle convenzioni e sulle relative modalità di attuazione. Essa esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla proposta di Strategia di sviluppo dell'area cui all'art. 3, comma 5 e su ogni suo eventuale aggiornamento nonché sulla proposta della Giunta dell'Unione per il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E
ORGANI DI GESTIONE

Art. 27- Principi generali

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolute e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.
L'Unione, emana regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati che ne determina i livelli di qualità, le modalità organizzative di funzionamento, le regole di accesso e di determinazione delle rette.
Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e quelli dei servizi, sono approvati dalla Giunta, nel rispetto delle politiche e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

Art. 28 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.

3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 29- Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 30– Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale di un Segretario di fascia A o B da scegliere tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario resta in carica per l'intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione, in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

4. Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esprime il parere di cui all'art. 53, comma 2, della L. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
- d) cura la predisposizione del Piao in assenza di nomina del Direttore Generale;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Il Segretario è responsabile, in assenza di nomina del Direttore Generale, nei confronti dell'Ente, del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, sono definite, nell'ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione.

7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che possa pregiudicare l'attività dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni, prioritariamente, al Segretario di un altro Comune aderente all'Unione.

8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

Art. 31 – Direttore Generale

1. L'Unione può avvalersi di un Direttore Generale assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali. La durata del

contratto non può andare oltre la scadenza del mandato del sindaco del Comune capofila dell'Area Interna di Troina;

2. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione qualora siano rispettati i limiti minimi di popolazione previsti dalla norma.

3. Al Direttore Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione in accordo con le direttive impartite dal Presidente ed esercita la funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente.

4. I Responsabili dei Servizi dell'Unione rispondono al Direttore Generale per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni e per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati.

5. Il Direttore Generale predispone il Piano Esecutivo di Gestione che la Giunta approva, sviluppa il Piano degli Obiettivi che i Responsabili di ciascuna Area di Servizi devono perseguire ed approva i Piani d'Azione che i dirigenti sviluppano insieme al proprio personale assegnato per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

6. Il Direttore Generale sulla base delle rendicontazioni predisposte dai Responsabili dei Servizi informa periodicamente in corso d'esercizio il Presidente dell'Unione e la Giunta sullo stato di attuazione e di realizzazione degli obiettivi con il fine di predisporre le eventuali necessarie azioni correttive.

7. È Componente degli organi di Controllo Interno e svolge tutte le funzioni previste per il Direttore Generale dall'ordinamento degli Enti Locali ed indicate nel regolamento degli uffici.

Art. 32 – Posizioni Organizzative

1. L'Unione dei Comuni "Area Interna di Troina" non prevede l'istituzione di posizioni dirigenziali si avvale della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/98 così come recepito in Sicilia dall'articolo 2, comma 2, della L.R. 7 settembre 1998, n. 23, applicando la vigente disciplina CCNL Funzioni Locali, esclusivamente a dipendenti dell'Unione secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 33 – Struttura di Gestione

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'istituzione della struttura di gestione, articolazione organizzativa incaricata dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI aree interne, determinandone l'organigramma e gli specifici compiti.

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 34 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria dei Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 36 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37 - Revisione economico-finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti. L'Organo di revisione è monocratico fin tanto che il volume delle spese correnti non supera i 7 milioni di euro.

Art. 38 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto di credito.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 39 – Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento.

Art. 40 – Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisca i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41 – Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene, in fase di prima applicazione, e comunque sino alla costituzione di un apposito sito istituzionale dell'Unione stessa, mediante l'affissione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ove è allocata la sede legale dell'Unione.

Art. 42 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43- Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, nei limiti di compatibilità, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 44- Fondo Spese

2. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune calcolati ai sensi del comma 2 dell'articolo 156 del D. Lgs. 267/2000. In fase di costituzione - avvio ogni Comune verserà 2 € per abitante. Nel corso del primo esercizio la Giunta dell'Unione potrà chiedere, motivandolo, un, ulteriore, euro che i Comuni dovranno trasferire. A regime, sulla base dell'attività programmata, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio dell'Unione delibera la quota annuale per abitante che ogni singolo comune è obbligato a corrispondere. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
3. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 45 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.
2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 46 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'Unione.
3. L'Unione dei Comuni subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla forma associativa, sotto forma di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, sottoscritta, tra i comuni costituenti l'Area Interna di Troina, il 15 aprile 2023 per l'attuazione e la gestione della politica unitaria di coesione 2021/2027 della Regione Sicilia, costituendo, altresì, Autorità Territoriale dell'Area Interna di Troina, che cessa con la stipula dell'Atto Costitutivo dell'Unione.
4. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e inviati all'ANCI, alla Regione Sicilia per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art. 11 dello statuto, di carattere strategico e sovracomunale.

A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione

1. Programmazione della Strategia Territoriale e selezione degli Operazioni;
2. Ufficio Unico per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con la strategia d'area e quindi afferenti ai seguenti ambiti di intervento: Sanità, Istruzione, Mobilità, reti digitali, tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione risorse naturali, culturali e turismo, sistemi agroalimentari e sviluppo locale, saper fare e artigianato, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.
3. Centrale Unica di Committenza che, in accordo con le normative nazionali cogenti, utilizzi lo strumento del Green Public Procurement (GPP) per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale sul GPP con aggiunti i compiti di acquisizione dei servizi di: telefonia, connettività, energia, calore, polizze RC, funzioni ICT connesse alle funzioni associate, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software;
4. Sportello Unico delle Attività Produttive;
5. Organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture scolastiche necessarie all'attuazione di quanto contenuto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa Territoriale.
6. Elaborazione coordinata dei Capitolati per la gestione delle mense scolastiche;
7. Programmazione strategica territoriale delle politiche giovanili, sport e tempo libero, di natura sovracomunale;
8. Programmazione dello sviluppo e della valorizzazione del turismo;
9. Programmazione degli eventi culturali di natura sovracomunale;
10. Pianificazione del sistema di trasporto pubblico locale;
11. Gestione della rete dei servizi sociosanitari;
12. Formazione del personale dipendente;

- 13. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- 14. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- 15. Comunicazione istituzionale.
- B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa.
- 16. Servizi di Polizia Municipale